

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Modifica degli articoli 13 (Assemblea degli Azionisti) e 20 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame la proposta di modifica di talune clausole dello Statuto Sociale. Si tratta, più precisamente, dell'articolo 13 (in materia di competenze riservate all'Assemblea degli Azionisti) e dell'articolo 20 (in materia di requisiti richiesti in capo ai componenti il Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale; le modifiche proposte sono riconducibili all'esigenza di allineare da un punto di vista formale l'articolato statutario (i) a quanto introdotto dalla Banca d'Italia con il VII° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione e (ii) alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione (MOG), adottato da Banca Generali con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° aprile 2014, per le finalità di prevenzione di cui al d.lgs. 231/01, con particolare riferimento all'attribuzione delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza all'Organo di Controllo.

Nello specifico, si propone di allineare l'articolo 13, comma 3, dello statuto ai contenuti formali del capitolo 2 della sopra menzionata Circolare 285/2013 di Banca d'Italia definendo con esattezza le competenze riservate all'Assemblea in materia di remunerazione e incentivazione e di introdurre all'articolo 20, comma 2, dello statuto una ulteriore previsione al fine di permettere un perfetto allineamento tra i requisiti di legge richiesti per ricoprire il ruolo di componente il Collegio Sindacale di una banca quotata e quelli necessari per svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza nonché prevedere reciproche cause di decadenza dalla carica di Sindaco e membro dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda l'iter autorizzativo delle modifiche proposte, si ricorda che, il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia N. 311041 del 23 marzo 2007 (con cui è stata modificata la disciplina prevista dal Titolo III, Capitolo I della Circolare della Banca d'Italia del 21 aprile 1999 N. 229, "Istruzioni di Vigilanza per le banche"), con riferimento alle modifiche statutarie, prevede che sia inviata all'Organo di Vigilanza una comunicazione preventiva, rispetto all'assunzione della deliberazione assembleare, relativa alle proposte di modifiche statutarie, come approvate dal Consiglio di

Amministrazione della banca. Dette proposte saranno valutate dall'Organo di Vigilanza al fine del rilascio da parte di quest'ultimo, antecedentemente all'assunzione della deliberazione assembleare, del relativo provvedimento di accertamento.

Si precisa inoltre che le modifiche statutarie proposte non legittimano il diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 del Codice Civile e dell'articolo 7 dello Statuto Sociale, in quanto non configurano alcuna delle ipotesi di recesso contemplate dalla normativa applicabile.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si propone pertanto di modificare il testo dell'articolo 13, comma 3 e dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto sociale oggi vigente, come meglio evidenziato nella tabella di seguito riportata. Nella stessa è indicato, nella colonna di sinistra, il testo del comma dell'articolo dello Statuto sociale oggi vigente e, nella colonna di destra, la proposta di variazione dello stesso, che risulta graficamente evidenziata:

Statuto Vigente	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13</p> <p style="text-align: center;"><i>.....omissis.....</i></p> <p>3. L'Assemblea approva altresì:</p> <p>i) le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;</p> <p>ii) i piani basati su strumenti finanziari;</p> <p>iii) i compensi pattuiti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa.</p> <p>Nell'ambito dell'approvazione delle politiche di remunerazione, è riconosciuto all'Assemblea il potere di elevare il limite all'incidenza della remunerazione variabile in relazione a quella fissa sino ad un massimo di 2:1.</p> <p>L'Assemblea potrà esercitare tale potere verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'assunzione della delibera e con le maggioranze previste dalla normativa applicabile.</p> <p style="text-align: center;"><i>.....omissis.....</i></p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13</p> <p style="text-align: center;"><i>.....omissis.....</i></p> <p>3. L'Assemblea approva altresì:</p> <p>i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;</p> <p>ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;</p> <p>iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare compensi pattuiti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata daella carica, ivi compresi i limiti fissati a dettoo compensio in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.</p> <p>Nell'ambito dell'approvazione delle politiche di remunerazione, è riconosciuto all'Assemblea il potere di elevare il limite all'incidenza della remunerazione variabile in relazione a quella fissa sino ad un massimo di 2:1.</p> <p>L'Assemblea potrà esercitare tale potere verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'assunzione della delibera e con le maggioranze previste dalla normativa applicabile.</p> <p style="text-align: center;"><i>.....omissis.....</i></p>

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 20</p> <p style="text-align: center;">.....omissis.....</p> <p>2. I Sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti richiesti dalla Legge e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.</p> <p style="text-align: center;">.....omissis.....</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 20</p> <p style="text-align: center;">.....omissis.....</p> <p>2. I Sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti richiesti dalla Legge e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.</p> <p>I Sindaci effettivi e supplenti, oltre ad essere in possesso dei requisiti di Legge previsti per gli esponenti aziendali che svolgono l'incarico di sindaco, non devono aver riportato una sentenza di condanna in relazione a un reato presupposto di cui al d.lgs. 231/01 ovvero non devono aver riportato una sentenza di condanna per qualsiasi ulteriore delitto non colposo. Parimenti, i componenti del Collegio Sindacale, non devono essere destinatari di un decreto che dispone il giudizio per i medesimi reati e tale giudizio sia ancora in corso.</p> <p>La revoca per giusta causa da componente dell'Organismo di Vigilanza attuata dal Consiglio di Amministrazione, costituisce causa di decadenza dell'esponente dalla carica di componente del Collegio Sindacale.</p> <p>I Sindaci effettivi e supplenti decaduti o revocati dalla carica di Sindaco, anche in conseguenza del venir meno dei previsti requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, decadono anche dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza.</p> <p style="text-align: center;">.....omissis.....</p>
--	--

In relazione a quanto sin qui esposto, Vi invitiamo, ove d'accordo, ad approvare la proposta di modifica degli articoli 13 e 20 dello Statuto Sociale in conformità a quanto sopra rappresentato.

Milano, 18 dicembre 2014

Il Consiglio di Amministrazione